

**STATUTO**

**ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA "CANOTTIERI MUTINA"**

**Titolo I – DISPOSIZIONI GENERALI**

- Art. 1 – Denominazione e durata
- Art. 2 – Colori Sociali
- Art. 3 – Sedi
- Art. 4 – Oggetto Sociale e Finalità
- Art. 5 – Riconoscimento a fini sportivi e certificazione

**Titolo II – I SOGGETTI**

- Art. 6 – I soci
- Art. 7 – Quote associative
- Art. 8 – Decadenza dei Soci

**Titolo III – ORDINAMENTO**

- Art. 9 – Gli organi sociali
- Art. 10 – L'Assemblea dei soci
- Art. 11 – Le cariche istituzionali
- Art. 12 – Il Consiglio Direttivo
- Art. 13 – Il Collegio dei Probiviri

**Titolo IV – FONDO COMUNE, RISORSE E GESTIONE FINANZIARIA.**

- Art. 14 – Bilancio o rendiconto economico
- Art. 15 – Patrimonio
- Art. 16 – Devoluzione del patrimonio

**Titolo V – DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI**

- Art. 17 – Decadenza degli organi associativi
- Art. 18 – Obblighi di comunicazione
- Art. 19 – Rappresentanti degli atleti e dei tecnici
- Art. 20 – Prestazioni di lavoro e volontari
- Art. 21 – Clausola compromissoria
- Art. 22 – Norma di rinvio

*pena: CH*

# STATUTO ASD CANOTTIERI MUTINA

## Titolo I – DISPOSIZIONI GENERALI

### Art.1 – Denominazione e durata

#### 1.1 - Denominazione

Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana e in ossequio a quanto previsto dagli artt. 36 e seguenti del Codice Civile e dall'art.5 dello Statuto FICK (Affiliazioni di Società e Associazioni), è costituita una Associazione operante nei settori sportivi, ricreativi, culturali e solidaristici, che assume la denominazione “Associazione Sportiva Dilettantistica CANOTTIERI MUTINA”, Acronimo: “ASD CANOTTIERI MUTINA”.

#### 1.2 - Durata

L'associazione ha durata illimitata. Lo scioglimento anticipato dovrà essere deliberato dall'assemblea straordinaria degli associati.

L'anno sportivo dell'Associazione va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

### Art.2 – Colori Sociali

I colori sociali sono il giallo e il blu.

### Art.3 – Sedi

L'A.S.D. Canottieri Mutina ha la propria Sede Legale in Modena e la propria Sede Amministrativa e Nautica in Campogalliano (Mo).

Il trasferimento della Sede Legale non comporta modifica statutaria se avviene all'interno dello stesso Comune. E' data facoltà al Consiglio Direttivo di cambiare la Sede Legale, nell'ambito dello stesso Comune, ove ne ravvisi la necessità.

In caso di trasferimento della sede legale in altro Comune sarà necessaria una delibera dell'assemblea ordinaria.

Il Consiglio Direttivo ha inoltre facoltà di istituire e sopprimere succursali, uffici periferici, anche altrove in Italia e all'estero, al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali.

L'Associazione è tenuta a dare tempestiva comunicazione all'Agenzia delle Entrate e alle Pubbliche Amministrazioni che detengono albi e registri a cui l'associazione risulti iscritta.

### Art. 4 – Oggetto sociale e finalità

#### 4.1 – Oggetto sociale

L'associazione non ha scopo di lucro e destina eventuali utili e avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o all'incremento del patrimonio.

È pertanto vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili, avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, nel rispetto delle disposizioni dell'art. 8 del D.Lgs. 36/21 e successive modificazioni.

L'Associazione è un centro permanente di vita associativa a carattere democratico, apolitico, la cui attività è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo e si rivolge a individui di ogni sesso, censo, età, appartenenza etnica o religiosa.

L'associazione ha come oggetto principale l'esercizio in via stabile e principale dell'organizzazione e gestione delle attività sportive dilettantistiche, ivi compresa la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica.

*Renzo Cfl*

Al fine di perseguire l'oggetto sociale l'associazione potrà praticare e promuovere la diffusione di qualsiasi disciplina sportiva dilettantistica riconosciuta dal CONI e dal CIP mediante l'affiliazione alle FSN, DSA e EPS riconosciuti dal CONI e dal CIP.

L'associazione potrà, inoltre, praticare e promuovere anche ogni altra disciplina sportiva riconosciuta dal Ministero dello Sport e dal Dipartimento dello Sport.

L'associazione s'impegna a garantire la partecipazione dei tesserati ai processi democratici dell'organismo o degli organismi sportivi affilianti, nel rispetto dei relativi statuti e regolamenti e a garantire il diritto di voto dei propri atleti tesserati e tecnici nell'ambito delle Assemblee di settore Federali.

Essa si conforma alle norme e alle direttive degli organismi dell'ordinamento sportivo, con particolare riferimento alle disposizioni del CONI nonché agli Statuti ed ai Regolamenti delle Federazioni sportive nazionali e/o degli Enti di promozione sportiva a cui si affilia mediante delibera del Consiglio Direttivo, ivi inclusi i Regolamenti antidoping e quelli diretti a presidio della lotta alla violenza di genere.

#### 4.2 - Finalità

Sono finalità dell'associazione:

l'incremento, la promozione, l'organizzazione di attività sportive dilettantistiche a carattere competitivo e non con particolare riferimento agli sport remieri e a tal fine può:

- ✓ organizzare attività sportive amatoriali ed agonistiche nelle varie discipline sportive (canoa, kayak, dragon boat, sup, rafting, canottaggio, ecc);
- ✓ promuovere la tutela della salute fisica e psichica, individuale e collettiva, attraverso l'attività motoria;
- ✓ organizzare corsi d'avviamento allo sport, attività motoria e di mantenimento per tutte le fasce di età;
- ✓ organizzare e gestire attività rivolte a persone disabili con la disciplina denominata "paracanoa" secondo le normative e le direttive del Comitato Italiano Paralimpico (CIP);
- ✓ organizzare uscite turistiche per i Soci;
- ✓ indire ed organizzare manifestazioni e gare sotto l'egida e con l'autorizzazione dei singoli organismi affilianti a cui è affiliata;
- ✓ partecipare a campionati, gare, tornei, concorsi, manifestazioni ed iniziative di diverse discipline sportive;
- ✓ favorire la formazione di una cultura sportiva finalizzata anche al rispetto dell'ambiente in ogni sua forma

L'associazione potrà esercitare anche attività diverse da quelle principali a condizione che abbiano carattere secondario e strumentale rispetto alle attività istituzionali secondo i criteri e i limiti previsti dall'art. 9 del D.Lgs. 36/21 e successive modificazioni e integrazioni.

A solo titolo esemplificativo, ma non esaustivo si indicano:

- organizzare, in via secondaria e strumentale, attività ricreative e culturali a favore di un migliore utilizzo del tempo libero dei soci;
- esercitare, in via meramente marginale e senza alcuno scopo di lucro, attività di natura commerciale per autofinanziamento osservando la normativa di diritto tributario e le vigenti leggi in materia.
- organizzare manifestazioni promozionali volte a valorizzare le attività sportive dell'associazione;
- organizzare corsi di formazione e di qualificazione per gli operatori sportivi;

Per il perseguimento e lo sviluppo delle proprie attività istituzionali l'Associazione potrà:

- acquistare immobili e/o assumere la gestione di impianti sportivi mediante contratti di locazione o concessione da parte di enti pubblici al fine di consentire agli associati e ai tesserati di poter praticare le attività sportive previste dall'oggetto sociale.
- collaborare con altre Associazioni e/o Organizzazioni operanti in settori affini e con le Pubbliche Amministrazioni per lo svolgimento di manifestazioni od iniziative sportive o di volontariato che si inquadrino nei suoi fini. Dovrà tuttavia mantenere sempre la più completa indipendenza e autonomia.

Ch  
Pronzi

- allestire e gestire bar e punti di ristoro, collegati ai propri impianti ed eventualmente anche in occasione di manifestazioni sportive, ricreative o di volontariato; l'attività di somministrazione alimenti e bevande sarà a vantaggio esclusivo dei soli soci, nei limiti consentiti e nel rispetto delle vigenti normative fiscali e amministrative.
- intrattenere rapporti con Istituti di credito anche su basi passive.

Per lo svolgimento delle suddette attività, l'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati.

Può avvalersi, in caso di particolare necessità, di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente, anche ricorrendo ai propri associati, qualora sia necessario assicurare il regolare funzionamento delle strutture o qualificare e specializzare le sue attività.

## **Art.5 – Riconoscimento a fini sportivi e certificazione**

### **5.1 - Riconoscimento a fini sportivi**

Al fine di ottenere il riconoscimento a fini sportivi l'associazione potrà affiliarsi alle Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Associate e Enti di Promozione riconosciuti dal CONI e/o dal CIP, per le discipline sportive dagli stessi riconosciute, accettando incondizionatamente di conformarsi alle norme ed alle direttive del CONI, del CIP ed a tutte le disposizioni statutarie e regolamentari delle FSN, DSA ed EPS, cui decide di affiliarsi, compresi quelli delle Federazioni Internazionali cui aderiscono gli organismi affilianti.

Si impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari che gli organi competenti delle FSN, DSA o EPS, cui è affiliata, dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva. Costituiscono parte integrante del presente statuto le norme degli statuti e dei regolamenti federali nella parte relativa all'organizzazione o alla gestione delle società affiliate.

Per le discipline riconosciute esclusivamente dal Dipartimento dello Sport provvederà ad inoltrare domanda di riconoscimento direttamente a quest'ultimo.

L'associazione adotta le disposizioni emanate dagli Organismi Affiliati (FSN, DSA, EPS) per il contrasto alla violenza di genere ai sensi dell'art. 16 D.Lgs. 39/21.

### **5.2 - Certificazione**

L'associazione tramite l'affiliazione chiederà l'iscrizione nel Registro delle Attività Sportive Dilettantistiche al fine di certificare la propria natura dilettantistica per tutti gli effetti che l'ordinamento attribuisce a tale qualifica.

## **Titolo II – I SOGGETTI**

### **Art. 6. – I soci.**

L'associazione si può comporre di un numero illimitato di soci.

L'associazione adotta i principi di democraticità e garantisce la piena uguaglianza dei diritti a tutti i soci anche ai fini dell'esercizio del diritto di voto in assemblea e della elettività alle cariche sociali.

Possono essere Soci tutti coloro che condividano le finalità sociali, sportive e ricreative, i principi ispiratori dell'Associazione, che si impegnano a realizzarli e che accettino lo Statuto e i Regolamenti dell'Associazione.

La domanda di ammissione dovrà essere presentata in forma scritta, adottando l'apposito modulo sociale, al Consiglio Direttivo, il quale dovrà valutare il possesso del richiedente dei requisiti morali, civili e sportivi.

Possono essere soci tutti coloro che, senza discriminazioni di sesso, razza ed età, ne facciano espressa domanda e, avendone i requisiti, siano accettati dal Consiglio Direttivo.

La domanda di ammissione dovrà contenere, oltre i dati anagrafici, un indirizzo di posta elettronica e il numero di telefono, con espressa autorizzazione a utilizzare gli stessi per ogni comunicazione sociale, comprese le convocazioni delle assemblee.

Ch  
Lombardi

La domanda di ammissione a socio presentata da minorenni, dovrà essere controfirmata dagli esercenti la responsabilità genitoriale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenni.

Ai soci è garantita uniformità di rapporto associativo e modalità associative volte ad assicurare l'effettività del rapporto medesimo senza limiti temporali.

I soci che non hanno raggiunto la maggiore età esercitano i propri diritti attraverso colui che ne detiene la responsabilità genitoriale.

La qualifica di socio si acquisisce solo a seguito di espressa delibera di ammissione da parte del consiglio direttivo.

La qualifica di socio è a tempo indeterminato, salvo il caso di recesso o di esclusione, e non è in nessun caso trasmissibile a terzi.

La validità della qualità di socio efficacemente conseguita all'atto di presentazione della domanda di ammissione potrà essere sospesa da parte del Consiglio Direttivo il cui giudizio deve sempre essere motivato e contro la cui decisione è ammesso appello all'Assemblea.

## **6.1 – Diritti e doveri dei Soci**

Tutti i Soci hanno i seguenti diritti e doveri:

- diritto di partecipare alla vita associativa;
- diritto di esercitare il proprio voto durante le assemblee ordinarie e straordinarie, qualunque sia l'ordine del giorno.
  - ogni socio ha diritto ad esprimere un solo voto;
  - in caso di soci minorenni il voto sarà esercitato in assemblea dal genitore o dall'esercente la responsabilità genitoriale;
- diritto di candidarsi alle cariche elettive previste dallo statuto al raggiungimento della maggiore età;
- diritto di frequentare la sede sociale e ogni altra struttura dell'associazione;
- diritto di partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione, nel rispetto dei regolamenti interni del sodalizio;
- diritto di collaborare alla realizzazione delle finalità associative sia in termini di programmazione che di fattiva realizzazione;
- diritto di accedere ai libri sociali;
- dovere di osservare lo Statuto, gli eventuali Regolamenti approvati dall'Assemblea dei soci e le deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- dovere di concorrere alle spese generali dell'associazione e di corrispondere quanto deliberato per la partecipazione a specifiche iniziative.

Il diritto di voto nelle assemblee viene acquisito dal socio decorsi 30 giorni dalla delibera di ammissione del Consiglio Direttivo.

In Assemblea i Soci minorenni hanno diritto di intervento e di parola.

L'associato può farsi rappresentare nell'assemblea da altro associato purché munito di delega scritta; ogni socio non può essere portatore di più di una delega.

## **Art. 7 - Quote Associative**

I soci sono tenuti a versare le quote e i contributi associativi annuali stabiliti in funzione dei programmi di attività.

Tali quote e contributi dovranno essere determinate annualmente con delibera del Consiglio Direttivo, salvo che non si effettuino modifiche rispetto a quanto precedentemente deliberato.

Le quote associative, sia di ingresso che annuale, in nessun caso possono essere restituite, rivalutate né trasferite a terzi.

In ogni caso di cessazione, il socio non ha diritto a chiedere la divisione del patrimonio, né la restituzione di quanto eventualmente corrisposto a qualsiasi titolo.

Handwritten signature: *Handwritten signature*

## Art.8 - Decadenza dei Soci

La qualifica di Socio cessa:

. **per recesso:** la dichiarazione di recesso da associato va presentata per iscritto al Consiglio Direttivo dell'Associazione. Il recesso decorrerà dalla data di scadenza dell'esercizio sociale. Il socio è obbligato a versare le quote associative deliberate dall'assemblea fino alla data di decorrenza del recesso.

. **per esclusione:** l'esclusione avviene quanto il socio è inadempiente nel pagamento della quota associativa, o quando sia incorso in gravi inadempienze dagli obblighi derivanti dal presente statuto, dal mancato rispetto dei Regolamenti Sociali o quando siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo.

L'esclusione viene deliberata dal Consiglio Direttivo con provvedimento motivato, previa audizione dell'associato interessato. La delibera deve essere comunicata all'associato tramite l'indirizzo di posta elettronica comunicato dallo stesso in sede di ammissione.

Avverso la delibera di esclusione, l'associato può ricorrere all'assemblea; il ricorso, che sospende la delibera, deve essere proposto, a pena di decadenza, entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma precedente.

L'associato escluso con provvedimento definitivo non potrà essere più ammesso.

## Titolo III - ORDINAMENTO

### Art. 9 – Gli organi sociali

Gli organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Presidente dell'Associazione
- c) il Consiglio Direttivo;
- d) il Collegio dei Probiviri

### Art. 10 – L'Assemblea dei soci

#### 10.1 - Convocazione e funzionamento

L'assemblea dei soci è il massimo organo deliberativo dell'associazione e può essere ordinaria o straordinaria.

All'assemblea partecipano tutti i soci aventi diritto di voto, in regola con il versamento della quota associativa.

All'assemblea sono demandate tutte le decisioni concernenti l'attività necessaria per il conseguimento delle finalità associative.

L'assemblea è convocata, previa delibera del Consiglio Direttivo, dal Presidente dell'Associazione o in caso di suo impedimento dal Vicepresidente. In caso di impedimento di quest'ultimo è convocata dal membro più anziano del Consiglio Direttivo.

L'assemblea dei soci deve essere, in ogni caso convocata quando:

- venga inoltrata formale richiesta in forma scritta, al Consiglio Direttivo, da parte degli associati che rappresentano almeno il 40% dei soci aventi diritto di voto, in regola con il versamento della quota associativa, i quali dovranno sottoporre al Consiglio Direttivo gli argomenti all'ordine del giorno;
- sia richiesta dalla maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo.

In tali casi il Presidente del Consiglio Direttivo dovrà procedere alla convocazione entro 10 giorni dalla richiesta e l'assemblea dovrà svolgersi entro 30 giorni dalla richiesta.

L'avviso di convocazione deve essere comunicato ai soci utilizzando la mail dagli stessi comunicata al momento dell'ammissione e/o utilizzando programmi di messaggistica; dovrà anche essere affisso nel

CH

Ricordi

locale della sede sociale dove si svolgono le attività e pubblicato sul sito dell'associazione almeno otto (8) giorni prima della data fissata per l'assemblea.

Dovrà contenere l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l'orario della prima e della seconda convocazione. La seconda convocazione deve tenersi a distanza di almeno 24 ore dalla prima.

### **10.2 – Deleghe e votazioni**

Ogni partecipante all'assemblea con voto deliberativo ha diritto ad un solo voto. L'associato può farsi rappresentare nell'assemblea da altro associato purché munito di delega scritta; ogni socio non può essere portatore di più di una delega.

Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto.

### **10.3 – Voto dei Soci maggiorenni**

Nelle Assemblee hanno diritto al voto gli Associati maggiorenni in regola con il pagamento della quota associativa.

### **10.4 - Voto dei Soci minorenni**

I soci minorenni, in regola con il pagamento della quota associativa, esprimeranno il voto attraverso il soggetto esercente la responsabilità genitoriale.

### **10.5 - Partecipazione e voto in via telematica**

È prevista la possibilità di intervenire in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione o di esprimere il voto in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota. Le modalità di partecipazione sono definite nella delibera del Consiglio Direttivo di convocazione dell'assemblea.

Le assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo: in caso di sua assenza o impedimento, dal vice-presidente o, in caso di impossibilità di quest'ultimo, dal consigliere più anziano.

L'assemblea nomina un segretario e, in caso di assemblea elettiva, due scrutatori.

L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'Assemblea sia redatto da un Notaio.

Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.

Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente della stessa, dal Segretario e, se nominati, dagli scrutatori.

Il verbale dovrà essere trascritto nel libro verbali assemblea tenuto a cura del Consiglio Direttivo.

Il verbale dell'assemblea dovrà essere trasmesso ai soci mediante la mail comunicata dagli stessi e indicata nel libro soci, al fine di garantire la massima diffusione.

### **10.6 - Assemblea Ordinaria**

L'assemblea ordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, quando sia presente la metà degli associati aventi diritto di voto deliberativo; in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati.

L'assemblea ordinaria delibera in prima e seconda convocazione con la maggioranza dei voti presenti.

Le delibere delle assemblee ordinarie sono valide, a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

L'assemblea ordinaria deve esser convocata almeno una volta l'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio per approvare il rendiconto economico-finanziario annuale e il bilancio preventivo.

L'assemblea ordinaria:

- elegge a scrutinio segreto e con tre distinte votazioni, il Presidente dell'Associazione, il Vice Presidente ed i membri del Consiglio Direttivo;
- elegge a scrutinio segreto i membri del collegio dei Probiviri;
- approva il rendiconto economico e finanziario annuale e il bilancio preventivo;
- delibera i regolamenti di funzionamento dell'associazione;
- delibera gli indirizzi e direttive generali dell'associazione;

*Off*  
*Remoli*

- delibera su ogni altro argomento attinenti alla vita ed ai rapporti della stessa che non rientrino nella competenza dell'assemblea straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame.

### **10.7 - Assemblea Straordinaria**

L'assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto, sulla trasformazione e sullo scioglimento dell'associazione e la conseguente devoluzione del patrimonio residuo.

L'assemblea straordinaria, che può essere convocata anche in concomitanza di un'Assemblea ordinaria, è validamente costituita, in prima convocazione, quando sia presente la metà degli associati aventi diritto di voto; in seconda convocazione quando sia presente almeno un terzo (1/3) degli aventi diritto di voto.

L'assemblea straordinaria delibera, in prima e in seconda convocazione, con il voto favorevole della maggioranza dei soci presenti in assemblea.

Per la sola ipotesi di assemblea straordinaria avente ad oggetto lo scioglimento dell'associazione si applicano le disposizioni dell'art. 21 c.c. – Deliberazioni dell'assemblea *(Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti (3/4) degli associati.)*

L'assemblea straordinaria è convocata, con le medesime modalità dell'assemblea ordinaria:

- per deliberare le modifiche statutarie, la trasformazione o lo scioglimento dell'associazione;
- quando il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o vi sia la richiesta in forma scritta di almeno un decimo degli associati, i quali devono indicare l'argomento della riunione. In tal caso la convocazione è atto dovuto da parte del Consiglio Direttivo.

### **Art. 11 - Le cariche istituzionali**

Le cariche istituzionali sono:

- Il Presidente
- Il Vicepresidente
- Il Segretario
- Il Tesoriere

Le cariche istituzionali vengono ricoperte a titolo gratuito.

Ai titolari delle cariche spetta comunque il rimborso delle spese sostenute e documentate.

#### **11.1 - Il Presidente**

Il Presidente dell'Associazione è eletto dall'assemblea tra i soci, dura in carica quattro anni e può essere rieletto.

Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale e la firma dell'associazione.

Al Presidente è attribuito in via autonoma il potere di ordinaria amministrazione e, previa delibera del Consiglio Direttivo, il potere di straordinaria amministrazione. In caso di assenza, o di impedimento, le sue mansioni vengono esercitate dal Vicepresidente.

#### **11.2 - Il Vice Presidente**

Il Vice Presidente dell'associazione è eletto dall'assemblea tra i soci, dura in carica quattro anni e può essere rieletto. Sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o di impedimenti temporanei ed in quei compiti nei quali venga espressamente delegato.

In caso di impedimento definitivo del Presidente, per qualsiasi motivo, rimane in carica per gli affari ordinari e per la convocazione – entro un mese – dell'assemblea per l'elezione di tutte le cariche associative.

#### **11.3 - Il Segretario**

Si occupa delle comunicazioni da fare ai soci e a terzi, in tutte le possibili modalità, redige i verbali del Consiglio e dell'Assemblea. In caso di sua assenza si elegge un sostituto durante l'adunanza.

Il Segretario sostiene il Tesoriere e il Presidente nelle attività esecutive amministrative.

Il Segretario dell'Associazione può essere individuato all'interno del Consiglio Direttivo oppure all'esterno dello stesso come una figura indipendente.

Handwritten signature: *Rosoli*



#### 11.4 - Il Tesoriere

Si occupa della gestione della cassa e degli eventuali conti correnti, su cui avrà la firma insieme al Presidente. Redige e tiene aggiornato il bilancio, in modo da poter comunicare la situazione finanziaria aggiornata dell'associazione, quando ne è fatta richiesta.

Eccetto quella di Presidente, tutte le altre cariche sono cumulabili in base a deliberazione dei membri del Consiglio Direttivo.

#### Art. 12 - Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre ad un massimo di sette componenti, tra i quali il Presidente e il Vice Presidente. I Consiglieri sono eletti dall'assemblea tra gli associati.

Il Consiglio Direttivo dura in carica quattro anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.

#### 12.1 - Incompatibilità

Possono ricoprire cariche sociali i soli soci in regola con il pagamento delle quote associative che siano maggiorenni, non ricoprono cariche sociali in altre società ed associazioni sportive dilettantistiche affiliate alla medesima FSN, DSA, EPS, non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi e non siano stati assoggettati da parte del CONI o di una qualsiasi delle Federazioni sportive nazionali ad esso aderenti a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi non superiori ad un anno.

Il Consiglio Direttivo:

- attua le deliberazioni dell'assemblea e dirige l'associazione con tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- attua le finalità previste dallo statuto, le decisioni dell'Assemblea dei soci e formalizza le proposte per la gestione dell'Associazione;
- delibera circa l'ammissione degli associati;
- delibera la variazione dell'importo della quota associativa e può eventualmente prevedere versamenti integrativi;
- decide le Associazioni e le Federazioni Sportive alle quali affiliarsi;
- decide sull'attività e le iniziative dell'Associazione e sulla sua collaborazione con i terzi a norma dell'art.4;
- emana ogni provvedimento riguardante il personale;
- delibera l'eventuale trasferimento della sede legale nell'ambito del Comune e la costituzione di sedi secondarie;
- redige il bilancio preventivo ed il rendiconto economico e finanziario da sottoporre all'assemblea;
- fissa le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta all'anno;
- convoca l'assemblea straordinaria qualora lo reputi necessario o venga chiesto dai soci;
- redige o modifica Procedure e Regolamenti Interni relativi all'attività sociale, che non potranno mai essere in contrasto con quanto previsto dal presente statuto, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli associati;
- adotta i provvedimenti di esclusione verso i soci qualora si dovessero rendere necessari;

Le riunioni del Consiglio sono convocate dal Presidente che ne fissa l'ordine del giorno. Il Presidente è obbligato a convocare la riunione del Consiglio ed a fissare specifici argomenti all'ordine del giorno, quando ne sia richiesto da almeno un terzo dei componenti in Consiglio.

La riunione del Consiglio è valida quando vi partecipi almeno la metà dei suoi componenti.

Le deliberazioni del Consiglio sono valide se assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità il voto del Presidente è determinante.

Le deliberazioni del Consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio direttivo atte a garantirne la massima diffusione.

Handwritten signature: *Rosoli*

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti il Consiglio decadano dall'incarico, il Consiglio Direttivo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio. Nell'impossibilità di attuare tale procedura, l'Assemblea dei soci alla prima occasione utile provvede alla nomina del componente o dei componenti da sostituire ma ove decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l'Assemblea deve essere convocata entro i successivi trenta giorni per provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.

Il Consiglio Direttivo può essere revocato dall'Assemblea, richiesta in forma scritta da parte di almeno un decimo degli associati, in caso di gravi inadempienze e/o violazioni del presente Statuto.

### **Art.13 - Collegio dei probiviri**

L'Assemblea dei soci provvede ad eleggere il Collegio dei Probiviri composto da tre membri scelti tra i soci con la maggiore anzianità.

I componenti del Collegio eleggono, nella prima seduta, il Presidente ed il Segretario.

Al Collegio dei Probiviri sono demandate le seguenti funzioni:

- esercitare l'alta vigilanza per il rispetto da parte degli organi dell'associazione delle disposizioni del presente Statuto e dei regolamenti;
- intervenire per l'amichevole composizione delle divergenze che comunque sorgessero nell'associazione senza pregiudizio per l'esercizio della potestà disciplinare;
- esprimere pareri sulle questioni ad esse sottoposte dal Consiglio Direttivo;
- convocare l'assemblea dei soci in caso di trasgressione da parte degli organi dell'associazione

Il Collegio dei Probiviri è convocato almeno dieci giorni prima della data della riunione dal suo Presidente con apposito invito contenente l'ordine del giorno da trattare; in assenza del Presidente ne assume le funzioni il componente più anziano d'età. Le sedute sono valide solamente se risulta presente la maggioranza dei componenti. Delle delibere adottate e dei pareri emessi viene redatto, a cura del Segretario, apposito verbale.

Il Collegio dei Probiviri delibera a maggioranza dei voti ed a scrutinio palese, a meno che il Presidente richieda lo scrutinio segreto, in caso di parità prevale il voto del Presidente.

## **Titolo IV - FONDO COMUNE, PATRIMONIO, RISORSE E GESTIONE FINANZIARIA**

### **Art. 14 – Bilancio o rendiconto economico**

Il Consiglio Direttivo ha l'obbligo di redigere il bilancio preventivo e il rendiconto economico finanziario da sottoporre all'approvazione assembleare. Ogni associato, in occasione dell'approvazione, potrà avere accesso a detti documenti.

Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria della associazione, nel rispetto dei principi di trasparenza nei confronti degli associati.

L'incarico della gestione amministrativo contabile dell'associazione, previo apposito mandato del Consiglio Direttivo, può essere affidata al Segretario e/o ad un Tesoriere all'uopo nominato.

L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno.

### **Art. 15 – Patrimonio**

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- quote e contributi degli associati;
- quote e contributi per la partecipazione ed organizzazione di manifestazioni sportive;
- beni, immobili e mobili, acquistati o pervenuti comunque da privati o enti;
- eredità, donazioni e lasciti;
- contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali o di istituzioni pubbliche o private anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;

Handwritten signature: *franci*

- contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento dei fini istituzionali;
- sponsorizzazioni;
- erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- altre entrate compatibili con le finalità sociali .

Il patrimonio non è mai ripartibile tra i soci durante la vita dell'Associazione né all'atto del suo scioglimento.

È vietato quindi distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, che ha l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

### **Art. 16 – Devoluzione del patrimonio**

In caso di estinzione dell'associazione il patrimonio residuo dopo la liquidazione dovrà essere devoluto a fini sportivi, secondo la delibera dell'assemblea che decide lo scioglimento, ad una associazione sportiva dilettantistica o a società sportiva dilettantistica senza scopo di lucro iscritta sia al Registro delle Associazioni Sportive Dilettantistiche che al RUNTS, avente sede nella medesima provincia della associazione.

## **Titolo V - DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI**

### **Art. 17 – Decadenza degli organi associativi**

I titolari degli organi associativi decadono:

- per dimissioni;
- per revoca, quando non esplichino più l'attività associativa inerente alla loro carica, o quando siano intervenuti gravi motivi.

La revoca viene deliberata dall'assemblea degli associati, sentito il Dirigente per la quale è proposta.

Le dimissioni, o la revoca, del Presidente della associazione comporta la decadenza di tutti gli organi statutari. In tal caso si applica la disposizione di cui al precedente art. 11.2.

Le dimissioni, o la revoca, degli altri dirigenti determina la loro sostituzione con il primo dei non eletti nell'ultima assemblea, il quale rimane in carica fino alla scadenza della durata originaria dell'organo associativo.

### **Art. 18 – Obblighi di comunicazione**

La nomina e le variazioni degli organi dell'ASD, nonché ogni modifica statutaria devono essere comunicate alla segreteria degli organismi affilianti unitamente a copia del verbale e, entro il 31 gennaio dell'anno successivo alla variazione, al Registro delle Attività Sportive Dilettantistiche.

### **Art. 19 – Rappresentanti degli atleti e dei tecnici**

Il Presidente con cadenza annuale, o comunque coerente con le norme federali delle Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Associate, Enti di Promozione cui l'associazione risulta affiliata, convoca e presiede riunioni degli atleti/e tesserati e dei tecnici maggiorenni - per l'individuazione, tramite elezione od altri metodi di espressione democratica, del rappresentante atleti/e e del rappresentante tecnici che hanno diritto di voto nelle assemblee federali. I rappresentanti così individuati esercitano tutti i diritti loro

Revised CH

la trasmissione all'Organismo Affiliante, per il costante aggiornamento degli atti federali.

### Art. 20 – Prestazioni di Lavoro e Volontari

L'associazione potrà avvalersi per l'espletamento delle proprie attività sportive di volontari o di lavoratori sportivi ai sensi del Titolo V-Capo I del D.Lgs. 36/21, nonché di lavoratori autonomi o subordinati per le mansioni non contemplate dal predetto decreto.

### Art. 21 – Clausola compromissoria

Tutte le controversie insorgenti tra l'associazione ed i soci e tra i soci medesimi saranno devolute all'esclusiva competenza del Collegio dei probiviri che assumerà le funzioni di collegio arbitrale.

La parte che vorrà sottoporre la questione al Collegio arbitrale dovrà comunicarlo all'altra con lettera raccomandata A.R. da inviarsi entro il termine perentorio di 20 giorni dalla data dell'evento originante la controversia, ovvero dalla data in cui la parte che ritiene di aver subito il pregiudizio ne sia venuta a conoscenza.

L'arbitrato avrà sede presso i locali dell'associazione e il Collegio giudicherà ed adotterà il lodo con la massima libertà di forma dovendosi considerare ad ogni effetto come irrituale.

### Art. 22 – Norma di rinvio

Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del D.Lgs. 36/21, e in subordine le norme dello statuto e dei regolamenti dell'Organismo cui l'associazione aderisce e quelle degli artt. 36 e ss. del Codice Civile.

Il presente Statuto sostituisce o annulla ogni altro precedente statuto dell'associazione nonché ogni altra norma regolamentare della associazione in contrasto con esso.

Il presente Statuto è stato approvato dall'associazione nella riunione del 2 dicembre 2023.

Firme del Presidente e di tutti i presenti all'assemblea di approvazione:

Caterino Se Lorch  
Ate Cusoli  
Giovanni  
Piero  
Luca  
Luca  
Luca  
Luca  
Luca  
Luca  
Luca

Luca  
Luca  
Luca  
Luca  
Luca  
Luca  
Luca  
Luca  
Luca  
Luca

Luca

Danilo Rina  
 Anis Fendak  
 Enzo Antonini  
 Mario Benedetto  
 Mauro Rossi  
 Riccardo Ricci  
 Vlad Sarcu  
 Monetta Tucci  
 Boris Hill  
 Andrea Tassi  
 Olivero P.lli  
 Alberto L. Rossi  
 Paolo Meneghini  
 Nicco Benatti  
 Camilla Rini  
~~M. S.~~  
 Edoardo  
 De S.  
 Paolo Mancini  
 Fabrizio  
 Luca  
 Antonio

Maudy Giuliano  
 Paola Ruffi  
 Domenico Falco  
 Turchi Francesco  
 Alessandro Ulla  
 Paolo Reed  
 J. A. M.  
 Giovanni  
 Patricia  
 Orlando  
 Paolo  
 Paolo Tompelli  
 Paolo  
 Giulia  
 Luca  
 JABA ALTIERI  
 Giulio Simone  
 Andrea  
 Carlo  
 Luca  
 Sommo

Paolo

akta Kaki

~~12~~

Carly Bull

~~12~~

Lodewi Patzer

Alpes labor

Botsman

Robert J. J. J.

DeLander

Handwritten signature/initials

# ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA CANOTTIERI MUTINA

## Verbale dell'Assemblea Straordinaria del 02/12/2023

L'anno 2023 in data 1° dicembre, alle ore 08.00 in prima convocazione, andata deserta, e sabato 2 dicembre 2023 alle ore 17.00, in seconda convocazione, presso la Sala Comunale "R1", via Marconi, 17 – Campogalliano, si è riunita l'Assemblea Straordinaria dei soci per trattare e deliberare sul seguente

### ORDINE DEL GIORNO

1. Esatta ubicazione della Sede legale
2. Aggiornamento sulla Riforma dell'ordinamento sportivo e conseguente proposta di modifica statutaria;
3. Comunicazioni varie ed eventuali.

La Presidente rileva che la riunione è stata regolarmente convocata, che sono presenti complessivamente n. 72 soci su 185. Pertanto, ai sensi del vigente Statuto, l'Assemblea è regolarmente costituita ed atta a deliberare atteso che in seconda convocazione l'assemblea straordinaria è validamente costituita in quanto i Soci intervenuti rappresentano il 30% previsto per le modifiche statutarie.

Su designazione unanime degli intervenuti assume la presidenza De Carolis Caterina, legale rappresentante dell'ASD Canottieri Mutina, che chiama alle funzioni di Segretario Consoli Rita.

#### **Punto 1) Esatta ubicazione della Sede legale**

Nel nuovo Statuto si è scelto di indicare solamente il Comune in cui si trova la Sede Legale, mentre l'esatta ubicazione viene indicata nel presente verbale.

In questo modo l'eventuale variazione della Sede nell'ambito dello stesso Comune non implicherà una variazione Statutaria, anche se dovrà essere deliberata dall'Assemblea Ordinaria dei Soci in virtù del principio di sovranità assembleare.

Pertanto si comunica ai Soci che la Sede Legale dell'ASD Canottieri Mutina è attualmente situata al seguente indirizzo:

**Via IV Novembre 40/H – 41123 Modena**

presso gli uffici del Comitato Provinciale Uisp di Modena.

**I Soci prendono atto e approvano all'unanimità.**

#### **Punto 2) Aggiornamento sulla Riforma dell'ordinamento sportivo e conseguente proposta di modifica statutaria**

Sul secondo punto all'ordine del giorno interviene Consoli Rita per chiarire che l'assemblea è stata convocata per aggiornare lo statuto associativo ai nuovi vincoli richiesti per mantenere la qualifica di associazione sportiva dilettantistica così come contemplati dalla riforma dell'ordinamento sportivo con particolare riferimento al Decreto legislativo 36/2021.

La mancata approvazione del nuovo Statuto, che è stato adeguato ai vincoli previsti dall'art. 7 del D.Lgs. 36/2021, comporterebbe la cancellazione dal Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche e impedirebbe la riaffiliazione alla Federazione Italiana Canoa Kayak, bloccando di fatto tutte le attività.

Il Consiglio Direttivo ha ritenuto opportuno presentare all'Assemblea degli associati una nuova versione di statuto che implementi i requisiti richiesti per assumere la qualifica di associazione sportiva dilettantistica, ai sensi del Decreto legislativo 36/2021, e per accedere alle agevolazioni fiscali previste per gli enti non commerciali di tipo associativo.

Si tratta in particolare di prevedere quanto segue:

1) nella definizione dell'oggetto sociale è necessario fare specifico riferimento all'**esercizio in via stabile e principale dell'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche**, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica.

A tal fin si propone di modificare l'articolo 5 dello Statuto vigente, con la seguente formulazione all'art. 4.1:  
"L'associazione non ha scopo di lucro e destina eventuali utili e avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o all'incremento del patrimonio.

È pertanto vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili, avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, nel rispetto delle disposizioni dell'art. 8 del D.Lgs. 36/21 e successive modificazioni.

L'associazione ha come oggetto principale l'esercizio in via stabile e principale dell'organizzazione e gestione delle attività sportive dilettantistiche, ivi compresa la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica. Essa si conforma alle norme e alle direttive degli organismi dell'ordinamento sportivo, con particolare riferimento alle disposizioni del CONI nonché agli Statuti ed ai Regolamenti delle Federazioni sportive nazionali e/o degli Enti di promozione sportiva a cui si affilia mediante delibera del Consiglio Direttivo, ivi inclusi i Regolamenti antidoping e quelli diretti a presidio della lotta alla violenza di genere."

**La proposta, messa ai voti, viene approvata all'unanimità.**

2) possibilità di svolgere anche **attività diverse da quelle sportive, purché secondarie e strumentali**.

Sul punto si propone di modificare l'art. 5 con l'Art. 4.2:

"Sono finalità dell'associazione:

l'incremento, la promozione, l'organizzazione di attività sportive dilettantistiche a carattere competitivo e non con particolare riferimento agli sport remieri e a tal fine può:

- ✓ organizzare attività sportive amatoriali ed agonistiche nelle varie discipline sportive (canoa, kayak, dragon boat, sup, rafting, canottaggio, ecc);
- ✓ promuovere la tutela della salute fisica e psichica, individuale e collettiva, attraverso l'attività motoria;
- ✓ organizzare corsi d'avviamento allo sport, attività motoria e di mantenimento per tutte le fasce di età;
- ✓ organizzare e gestire attività rivolte a persone disabili con la disciplina denominata "paracanoa" secondo le normative e le direttive del Comitato Italiano Paralimpico (CIP);
- ✓ organizzare uscite turistiche per i Soci;
- ✓ indire ed organizzare manifestazioni e gare sotto l'egida e con l'autorizzazione dei singoli organismi affiliati a cui è affiliata;
- ✓ partecipare a campionati, gare, tornei, concorsi, manifestazioni ed iniziative di diverse discipline sportive;
- ✓ favorire la formazione di una cultura sportiva finalizzata anche al rispetto dell'ambiente in ogni sua forma

L'associazione potrà esercitare anche attività diverse da quelle principali a condizione che abbiano carattere secondario e strumentale rispetto alle attività istituzionali secondo i criteri e i limiti previsti dall'art. 9 del D.Lgs. 36/21 e successive modificazioni e integrazioni.

A solo titolo esemplificativo, ma non esaustivo si indicano:

- organizzare, in via secondaria e strumentale, attività ricreative e culturali a favore di un migliore utilizzo del tempo libero dei soci;
- esercitare, in via meramente marginale e senza alcuno scopo di lucro, attività di natura commerciale per autofinanziamento osservando la normativa di diritto tributario e le vigenti leggi in materia.
- organizzare manifestazioni promozionali volte a valorizzare le attività sportive dell'associazione;
- organizzare corsi di formazione e di qualificazione per gli operatori sportivi"

**La proposta, messa ai voti, viene approvata all'unanimità.**

3) all'art.6 del nuovo Statuto viene introdotta la possibilità di delega:

"L'associato può farsi rappresentare nell'assemblea da altro associato purché munito di delega scritta; ogni socio non può essere portatore di più di una delega."



Viene introdotta anche la seguente clausola:

“Il diritto di voto nelle assemblee viene acquisito dal socio decorsi 30 giorni dalla delibera di ammissione del Consiglio Direttivo.”

**La proposta, messa ai voti, viene approvata all'unanimità.**

4) La Presidente evidenzia che un orientamento giurisprudenziale e di prassi ha evidenziato la necessità di garantire ai genitori degli associati minorenni il **diritto di votare in rappresentanza dei minori**.

Pertanto, all'art. 6.1 il nuovo Statuto recepisce la possibilità ai genitori degli associati minorenni di partecipare alle assemblee e votare in rappresentanza dei figli minori, atteso che gli associati minorenni sono rappresentati ex lege dai genitori ovvero dall'esercente la responsabilità genitoriale.

Il Presidente propone di adottare come corretta modalità quella di convocare alle assemblee l'esercente la responsabilità genitoriale dell'associato minorenne che ha sottoscritto la relativa domanda di ammissione e quindi di computarlo ai fini del quorum costitutivo dell'associazione.

Sarà invitato anche **l'associato minorenne che avrà diritto di parola e non di voto** e quindi non sarà computato ai fini del quorum costitutivo assembleare.

L'esercente la responsabilità genitoriale potrà pertanto votare in rappresentanza del minore ma potrà ovviamente anche presentare domanda di ammissione a socio per esercitare anche l'elettorato passivo. In questo caso voterà sia per sé stesso, in qualità di socio, che in rappresentanza legale del minore associato.

**Le proposte, messe ai voti, vengono approvata all'unanimità.**

5) rispetto alla nuova **clausola relativa all'incompatibilità**, la Presidente evidenzia come in passato non c'era alcun problema se il presidente rivestiva la stessa carica in associazione sportiva affiliata al medesimo ente di promozione sportiva se le due realtà operavano in discipline diverse. Con il Decreto legislativo 36/2021 il problema si pone a prescindere dalla carica e anche in due Asd affiliate al medesimo ente di promozione sportivo ancorché operanti in discipline sportive diverse.

La Presidente chiede quindi ai componenti il Consiglio Direttivo se qualcuno si trovi in tale condizione. I componenti rispondono di non trovarsi in tale condizione di incompatibilità.

Si è pertanto reso necessario inserire all'art. 12.1:

“Possono ricoprire cariche sociali i soli soci in regola con il pagamento delle quote associative che siano maggiorenni, non ricoprano cariche sociali in altre società ed associazioni sportive dilettantistiche affiliate alla medesima FSN, DSA, EPS, non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi e non siano stati assoggettati da parte del CONI o di una qualsiasi delle Federazioni sportive nazionali ad esso aderenti a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi non superiori ad un anno.”

**La proposta, messa ai voti, viene approvata all'unanimità.**

Nel nuovo Statuto è prevista la possibilità di **intervenire in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione e/o di esprimere il voto in via elettronica**, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota. Le modalità di partecipazione sono definite nella delibera del Consiglio Direttivo di convocazione dell'assemblea.

**La proposta, messa ai voti, viene approvata all'unanimità.**

**Viene quindi data quindi lettura integrale del testo allegato sotto la lettera A) come parte integrante del presente verbale.**

Il Presidente chiede ai soci se abbiano dei dubbi o delle proposte di variazioni alla bozza di statuto: non essendo intervenuto nessuno, il Presidente propone ai soci di votare in merito alla proposta di statuto.

**L'assemblea dei soci, all'unanimità, delibera di adottare lo statuto nella formulazione proposta dal Consiglio Direttivo.**

Il Presidente viene quindi delegato a espletare gli adempimenti connessi alla modifica dello statuto ossia:

1) registrazione del verbale e dello statuto in regime di esenzione dall'imposta di bollo, essendo l'associazione iscritta nel registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche ai sensi dell'art. 27 bis della tabella di cui all'allegato B annesso al DPR 642/1972, previo assolvimento dell'imposta di registro di euro 200,00 avendo l'assemblea adottato un nuovo statuto. A tal fine il Presidente, o suo delegato, porterà anche il certificato di iscrizione nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche unitamente al verbale e statuto in duplice esemplare per dimostrare la sussistenza del presupposto di applicazione dell'agevolazione;

2) trasmissione del verbale assembleare e statuto registrati all'Agenzia delle Entrate, debitamente scansionati, all'organismo sportivo affiliante ai fini dell'aggiornamento delle informazioni sul registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche.

Non essendovi altro su cui deliberare, l'assemblea viene sciolta alle ore 18.15 previa lettura ed approvazione del presente verbale.

Campogalliano, 2 dicembre 2023

AGENZIA DELLE ENTRATE

Direzione Provinciale di Modena

Ufficio Territoriale di Modena

Registrato il 14 DIC. 2023

al n° 1760 Serie 3

Corrispondi € 200,00

Firma delegata del Direttore Provinciale

CARLO CICCARELLI

Il Funzionario

Brunella BRIGHENTI

